

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, AMADEI, BALDELLI, BOSI MARAMOTTI, FIAN-
DROTTI, GANDOLFI, SCOZIA, STERPA, RALLO, TESSARI
ALESSANDRO, MILANI**

Presentata il 17 marzo 1983

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da dodici anni una normativa autorevolmente promossa dal Consiglio d'Europa e rivolta agli Stati membri, concretata nella « Risoluzione (71) 16 », del 30 giugno 1971 del Comitato dei ministri del Consiglio stesso, attende che le sia dato vigore di legge.

Perché questo lungo silenzio?

È vero che si tratta di cosa la cui risonanza, rispetto ai drammatici problemi del momento, è modesta, ma la maturità di un popolo si misura anche dai suoi passi più discreti.

Nel corpo delle leggi italiane vi sono sul medesimo tema due importanti precedenti. Col regio decreto-legge 30 ottobre 1887, n. 5095, si stabilisce l'ado-

zione di un riferimento oggettivo per regolare l'intonazione e l'accordatura degli strumenti musicali, fissando come « tono normale il la_3 che corrisponde a 870 vibrazioni semplici al secondo » (articolo 1, primo comma). Circa mezzo secolo più tardi viene approvato, sempre sullo stesso soggetto, un nuovo decreto, ossia il regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440 il cui titolo è « Norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali ». Il testo e il tono di questo nuovo decreto portano a pensare che la precedente normativa sia stata disattesa, cosa che risponde al vero e che ha la sua causa nel fatto che sin dal primo decennio del nostro secolo l'intonazione degli strumenti musicali e delle

orchestre si è orientata attorno ai 440 periodi, ossia 880 vibrazioni semplici, per dirla con un termine fisicamente improprio che è ora di non più usare. È dallo stesso tempo che in ogni paese i più accreditati fra i fabbricanti di strumenti musicali a intonazione fissa hanno fissato la loro produzione sul la_3 di 440 Hz ed è su tale valore che tuttora si continua. Lo ha attestato il loro rappresentante al convegno sul diapason organizzato dal Consiglio d'Europa nel modo che fra poco vedremo.

Purtroppo anche il decreto del 1936, il quale ha introdotto notevoli miglioramenti rispetto alla normativa allora vigente, ha trascurato il punto più importante, lasciando come era la frequenza del la_3 , vale a dire sui 435 periodi (corrispondenti appunto alle cosiddette 870 vibrazioni semplici). È bastata questa carenza per rendere praticamente inoperante il decreto e dare conseguentemente briglia sciolta alle intemperanze dell'accordatura, soggetta a spinte intollerabili verso livelli sempre più alti.

È a questo punto, onorevoli colleghi, che la questione può mostrare i suoi veri aspetti anche a coloro che, non vivendo abitualmente nel settore della pratica musicale, si trovano di fronte forse per la prima volta a problemi di questo tipo.

Il superamento del livello normale dell'intonazione delle note musicali è causa di deleterio affaticamento dei cantanti e di precoce usura del loro organo vocale, con danni umani, sociali e economici che non è possibile trascurare. I cantanti lirici si sono sempre battuti contro queste distorsioni, non riuscendo tuttavia a dominarle data la loro inevitabile soggezione, durante le prove e le esecuzioni, al trainante e imperativo dominio dell'orchestra, il livello della cui intonazione se non è temperato da un forte senso di responsabilità, continuava lentamente a salire, incitato da una ingannevole ricerca di maggiore brillantezza del suono. Che si tratti di illusori incitamenti è dimostrato dal fatto che una meta non esiste e che ciò che sembrava

bastare ieri, oggi non è più soddisfacente, così come domani non basterà più ciò che si è fatto oggi. I più recenti rilevamenti dimostrano che in questi ultimi tempi il la_3 ha toccato persino punte di 450 periodi, valore pazzesco per i cantanti e fonte di deformazione della originalità delle opere musicali, le cui tonalità stabilite dall'autore risultano alterate al punto di farci ascoltare, in un tempo non molto lontano, l'*Eroica* di Beethoven non nella originaria tonalità di *mi bemolle maggiore*, ma in quella di *mi maggiore*: che è come alterare i valori cromatici di un dipinto di Raffaello (o di altro autore).

Gli unici a non subire queste assurde negligenze sono stati alcuni fra gli artisti lirici di maggiore prestigio, fra i quali citiamo Mario Del Monaco, Ferruccio Tagliavini, Renata Tebaldi, nonché Maria Callas, che a ogni segnale di allarme esigevano nei rispettivi contratti di scrittura la garanzia del giusto livello dell'intonazione da parte delle orchestre.

Anche se il silenzio dei legislatori è durato a lungo, dobbiamo prendere atto che nel 1953 l'Accademia nazionale di Santa Cecilia promosse un *referendum* invitando le massime personalità del mondo musicale, della scuola e della scienza ad esprimere un loro motivato parere sulla normalizzazione del diapason. Le risposte furono moltissime e tutte in senso univoco, non solo per l'urgenza di una valida normalizzazione, ma anche per la conferma della frequenza di 440 periodi per il la_3 ; nota normale di riferimento per l'accordatura degli strumenti musicali singoli e per le orchestre. I dati raccolti dall'Accademia di Santa Cecilia confluirono nel 1955 a Londra, dove la International Organization for Standardization (ISO) convocò una riunione internazionale di esperti dai cui lavori sortì una « Raccomandazione » che confermava in pieno le anzidette urgenze e il valore del la_3 in 440 periodi.

La svolta decisiva è però dovuta al Consiglio d'Europa, il quale avvalendosi della « Convenzione culturale europea » del 19 dicembre 1954, decise di convocare un

gruppo internazionale di studio che tenne la sua prima riunione nel 1968 a Salisburgo con la partecipazione su scala europea di musicisti, compositori, direttori d'orchestra, direttori di conservatorio, cantanti del teatro lirico, professori d'orchestra, fisici-acustici, la segreteria generale della Federazione internazionale dei musicisti, fabbricanti di strumenti musicali, rappresentanti della discografia, giuristi e ospiti di eccezione quali Bruno Maderna e David Oistrach. Gli esperti italiani parteciparono sin dalla prima riunione a tutti i lavori e per la rilevanza e la documentazione della loro prima relazione vennero loro affidati compiti di ricerca e di studi acustico-musicali che contribuirono in modo determinante a inquadrare i termini storici, scientifici e artistici del problema, nonché i suoi aspetti pratici. Dopo Salisburgo il « gruppo » si ritrovò nel 1969 a Firenze e infine a Toledo nel 1970. Fu in questa città che venne elaborato lo schema che consentì al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di varare la « Risoluzione (71) 16 » del 30 giugno 1971, che è il punto fermo musicale, tecnico e operativo di tutta la questione. Questo avvenne dodici anni fa. Dodici anni di indesiderabile silenzio legislativo.

Nel frattempo gli artisti lirici, i quali per le ragioni anzidette sono coloro che scontano di persona i peccati degli altri, convocarono nell'autunno del 1980 un grande convegno a Sirmione dove riaffermarono l'urgenza di una valida normalizzazione. In sede pubblicistica, l'autorevole *Nuova rivista musicale italiana* (n. 4 del 1981, pp. 540-555) ha ancora richiamato l'attenzione sul problema, con uno studio di Pietro Righini, « Da che male è afflitto il diapason », assai interessante anche per i dettagli teorici e storici. Ed è di queste ultime settimane, poi, l'iniziativa della Associazione musicale « Valentino Bucchi », che ha dedicato un intero numero del suo periodico alla questione del diapason, mettendone in luce tutti gli aspetti e richiamando in modo esplicito l'attenzione dei legislatori su questo problema.

Anche da questi fatti ha tratto conforto la nostra iniziativa, il cui movente essenziale è ovviamente coerente con la più volte citata « Risoluzione » del Consiglio d'Europa, i cui termini hanno trovato forma fedelissima nel testo della proposta da noi presentata, che non ha mancato di considerare i precedenti legislativi, salvando di essi ciò che alla luce delle odierne realtà meritava e poteva restare in vita.

Si tratta di otto articoli che risolvono *ex novo* la questione, alcuni dei quali, ossia il primo, secondo, quinto e ottavo, pensiamo che non abbiano bisogno di chiarimenti, tanta è la loro schematicità e tanto sono evidenti lo scopo, il contenuto e la formulazione. Per i restanti quattro articoli crediamo utile osservare quanto segue.

Articolo 3. — Richiama le orchestre liriche e sinfoniche alla scrupolosa osservanza di quanto stabilito dall'articolo 1; fissando inoltre l'obbligo di provvedere all'accordatura sia prima di qualsiasi prestazione, sia dopo eventuali pause dovute al riposo che s'intercala normalmente durante le prestazioni di prova o fra un atto e l'altro delle opere liriche, o fra una parte e l'altra del concerto sinfonico.

L'importanza di questa norma è legata anche al fatto che è proprio in questo genere di musica che i cantanti affrontano gli impegni più gravosi, ossia quelli più rischiosi che danno giustissime motivazioni alle loro mai abbandonate proteste.

Articolo 4. — Richiama le norme dell'articolo 3 del precedente regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440 e le adegua alla odierna realtà dell'organizzazione musicale italiana. Si tratta di una norma di capitale importanza dalla cui essenza e applicazione dipende praticamente il destino di tutta la normativa. È una norma che non richiede altro che buona volontà per conseguire il suo fine.

Articolo 6. — Prende consapevolmente atto dell'importanza della componente metrologica necessariamente connessa alla

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

normalizzazione e affida i compiti che ne derivano all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino, il quale offre le più ampie garanzie scientifiche e operative che bisogna assicurare in casi come quello a cui si riferisce il presente articolo 6.

Articolo 7. — Conseguentemente a quanto disposto dall'articolo 6, il vetusto e anacronistico « Ufficio centrale del corista uniforme », istituito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1887, n. 5095, caduto in letargo dopo aver svolto un breve periodo di lavoro, le cui conseguenze sono tuttora reperibili, rispolverato cinquanta anni dopo dal regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440, viene radicalmente trasformato in « Ufficio centrale per la normalizzazione dell'intonazione degli strumenti musicali ».

È evidente che i compiti di questo ufficio debbano essere definiti e razionalizzati in termini di vera efficienza, compresi gli aspetti di vigilanza che il caso richiede. È quindi necessario stabilire con apposito « Regolamento », che il presen-

te articolo 7 appunto prevede, i termini operativi del nuovo ufficio, già indicati dagli stessi esperti che per tre anni collaborarono con il Consiglio d'Europa. Questo schema, armonizzato con la reale situazione tecnica e operativa italiana è a disposizione del Ministero nell'ambito della cui competenza l'ufficio dovrà operare. Ricordiamo che il soppresso Ufficio del corista uniforme agiva nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, presso il quale crediamo che sia opportuno che il nuovo ufficio debba operare, soddisfatti che siano i cardini del regolamento da cui dipenderanno in via pratica le sorti della normalizzazione.

È pertanto chiaro che detto « Regolamento » costituisce non una parte delle norme per l'applicazione della legge, ma la sua integrale definizione.

Vogliamo credere, onorevoli colleghi che, data la chiarezza della questione, il suo totale distacco da incertezze e complicazioni e la pressante urgenza della normalizzazione, la proposta di legge trovi il vostro consenso e diventi al più presto legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la « nota » la_3 la cui altezza corrisponde alla frequenza di 440 Hz misurata alla temperatura ambiente di 20°C.

ART. 2.

Gli strumenti musicali a intonazione fissa, di qualunque tipo, debbono essere costruiti avendo come base della loro intonazione il la_3 di 440 Hz.

Per gli strumenti a intonazione (o accordatura) ricorrente, il riferimento resta comunque vincolato al la_3 di 440 Hz, al quale gli strumentisti, gli accordatori e chiunque pratici l'intonazione degli strumenti stessi debbono scrupolosamente uniformarsi.

ART. 3.

È fatto obbligo alle orchestre liriche e sinfoniche e a qualsiasi altro complesso musicale di intonarsi, all'inizio di ogni prestazione e dopo ogni intervallo, sul la_3 di 440 Hz.

Nel corso delle prestazioni sono necessariamente tollerate le moderate fluttuazioni di intonazione dovute alla dinamica musicale e alla tipologia della musica eseguita, nonché le alterazioni causate da variazioni della temperatura ambiente.

ART. 4.

I contributi dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni a favore degli enti lirici e delle organizzazioni con-

certistiche sono condizionati anche dalla comprovata osservanza della norma stabilita nel precedente articolo 3.

ART. 5.

Gli strumenti di riferimento pratico per intonare gli strumenti musicali (diapason a forchetta - regoli metallici - piastre - generatori elettronici) debbono portare un marchio indicante la frequenza di 440 Hz, apposto dal fabbricante il quale deve rendersi garante della giustezza effettiva di tale indicazione. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hz.

La fabbricazione e la messa in vendita di strumenti di riferimento non conformi alla precedente norma sono punite con la confisca dell'oggetto irregolare e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque alteri uno strumento di riferimento originariamente normale.

ART. 6.

La frequenza campione per la taratura degli strumenti pratici di riferimento è fornita dall'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino.

ART. 7.

L'Ufficio centrale del corista uniforme istituito dal regio decreto-legge 30 ottobre 1887, n. 5095, e richiamato nell'articolo 6 del regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440, cessa dalle sue funzioni e, con il nome di Ufficio centrale per la normalizzazione dell'intonazione degli strumenti musicali, assume funzioni di controllo conformemente alle attribuzioni che saranno stabilite dal « Regolamento » per i controlli stessi.

ART. 8.

Il Ministero della pubblica istruzione è delegato a disporre entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento per l'attuazione dei controlli previsti dal precedente articolo.

ART. 9.

Il regio decreto-legge 30 ottobre 1887, n. 5095, il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1888, il regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440 sono abrogati.